

Università degli Studi di Messina

Regolamento dei corsi di alta formazione

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:

a) dei corsi di aggiornamento professionale, compresi quelli per la formazione permanente e ricorrente;

b) dei corsi di master e precisamente:

● corsi di formazione superiore volti al perfezionamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello;

● □ corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello.

TITOLO II – CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 2 - Finalità

1. L'Ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze e di capacità al passo con i tempi e di livello superiore.

Art. 3 – Durata

1. I corsi hanno di norma durata non superiore a sei mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilirne una maggiore durata.

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso è obbligatoria. La tolleranza delle assenze è indicata nel bando e, comunque, non può essere superiore al 20% del numero di ore di frequenza previsto.

Art. 4 - Accesso

1. L'iscrizione ai corsi è riservata:

a) a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto MURST 509/1999, laurea, laurea specialistica e laurea magistrale);

b) a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto (a), abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.

2. Ove ritenuto necessario, l'accesso al corso può prevedere una o più prove di selezione le cui modalità saranno indicate nel bando, unitamente ad un programma degli argomenti attinenti alle prove stesse.

Art. 5 – Istituzione e attivazione

1. I corsi possono essere istituiti su proposta delle facoltà, dei dipartimenti e centri interdipartimentali singolarmente o per aggregazioni sia interne all'Ateneo sia, a seguito di apposite convenzioni o accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in collaborazione con altre università, scuole superiori universitarie, istituzioni di ricerca italiane o estere. La proposta di attivazione di un corso può essere anche avanzata da strutture didattico-scientifiche dell'ateneo congiuntamente a enti e soggetti esterni, con i quali venga preventivamente stipulata apposita convenzione.

2. La proposta deve indicare:

a) gli obiettivi;

b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e, se previsti, dei tirocini, nonché la tipologia e le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova o delle prove finali;

c) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;

d) le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti; nel caso sia prevista una selezione per l'ammissione devono essere chiaramente indicati la natura della o delle prove e un programma con gli argomenti di massima, da riportare successivamente nel bando;

e) il numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 6;

f) l'articolazione del carico di docenza interna all'università e del carico di docenza esterna (quest'ultima non superiore al 50%, salvo che ricorrano motivate esigenze in favore di una diversa quota);

g) la struttura (facoltà, dipartimento, centro interdipartimentale, soggetto esterno) a cui sarà affidata la gestione amministrativa e contabile del corso;

h) la consistenza organizzativa (personale di segreteria e eventuali incaricati del tutorato);

i) il piano finanziario che preveda le fonti di finanziamento, con l'indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi suddivisi per tipologia e dei compensi per il personale che partecipa alle attività del corso;

j) eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;

l) nel caso di contributi di enti pubblici e privati, la certificazione degli impegni da essi assunti;

m) eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni.

3. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del D.M. n. 270/04.

4. Le proposte di istituzione o di rinnovo dei corsi sono portate all'approvazione, per le rispettive competenze, del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione. I corsi sono istituiti con decreto del rettore.

5. Le proposte di attivazione e di rinnovo dei corsi devono pervenire esclusivamente all'Ufficio Master dell'Università di Messina entro le date del 30 marzo, per i corsi il cui inizio è previsto entro i primi sei mesi dell'anno accademico successivo, e del 30 ottobre per i corsi il cui inizio è previsto entro i secondi sei mesi dell'anno accademico successivo. Gli uffici preposti provvederanno all'istruzione delle richieste di attivazione o di rinnovo da sottoporre agli organi accademici competenti.

6. Nel caso di rinnovo di un corso, alla relativa proposta deve essere allegata la rendicontazione delle attività svolte di cui al comma 11 del successivo art. 6, insieme al parere espresso in merito dal nucleo di valutazione.

7. I bandi dei corsi sono pubblicizzati sul sito WEB dell'Ateneo esclusivamente a cura dell'Ufficio Master. Successivamente alla pubblicizzazione sul sito WEB dell'Ateneo l'ente proponente potrà pubblicizzare il bando e tutto ciò che attiene allo svolgimento del corso anche su siti propri.

Art. 6 – Struttura organizzativa e responsabilità di gestione

1. La struttura organizzativa del corso è costituita dal direttore, dal comitato tecnico-scientifico e da un ufficio di segreteria amministrativa.

2. Il direttore e i componenti il comitato tecnico scientifico sono nominati dagli enti proponenti, con delibera motivata. Il direttore deve essere un docente di ruolo a tempo pieno dell'Università di Messina collegato per competenza alle finalità del corso.

3. Il comitato tecnico-scientifico, oltre che dal direttore, è composto al massimo da sei docenti o esperti, di comprovata competenza professionale o scientifica (la competenza degli studiosi o esperti deve essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali). La maggioranza dei componenti il comitato tecnico scientifico deve essere costituita da docenti di ruolo dell'Università di Messina. Qualora, sulla base di appositi accordi o convenzioni, il corso sia organizzato in collaborazione con altre università, scuole superiori universitarie, istituzioni di ricerca, enti o soggetti esterni, il numero complessivo dei componenti il comitato tecnico scientifico e la quota riservata all'Università di Messina sono determinati di volta in volta.

4. Responsabile del corso è il direttore.

5. Il comitato tecnico scientifico è presieduto dal direttore. Al comitato tecnico scientifico compete il coordinamento delle attività didattico-formative, la loro programmazione, la durata, il piano

finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento, dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia e dei compensi per il personale che partecipa alle attività del corso. Deve essere assicurato il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse finanziarie aggiuntive a carico del bilancio dell'Università.

6. Il direttore, previa approvazione del comitato tecnico-scientifico, può nominare un delegato con compiti specifici di coordinamento di attività attinenti al corso.

7. L'ufficio di segreteria amministrativa cura il funzionamento del corso sotto il profilo gestionale e contabile.

8. Gli enti universitari proponenti devono individuare l'ufficio di segreteria amministrativa tra le strutture dell'Università di Messina con autonomia gestionale-contabile. L'ufficio di segreteria amministrativa può essere affidato a un soggetto esterno solo se questo è ente co-proponente.

9. Il direttore deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio Master della data di inizio delle attività del corso e delle generalità degli iscritti al medesimo. Il direttore deve comunicare all'ufficio Master eventuali abbandoni degli iscritti al corso. Il direttore deve trasmettere in tempo utile alla direzione amministrativa dell'Università di Messina le generalità degli iscritti al corso con la richiesta della copertura assicurativa dei corsisti contro gli infortuni in tutte le sedi di svolgimento delle attività formative.

10. Per lo svolgimento di attività didattico-formative di supporto al corso, il comitato tecnico-scientifico può avvalersi di tutori, con competenze specifiche nei settori di interesse al corso stesso.

11. Al termine del corso, il Direttore presenta all'Ufficio Master e, per conoscenza, al Rettore una relazione, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico, previa approvazione del Comitato tecnico scientifico. Tale relazione, comprensiva anche l'attività di monitoraggio sull'efficacia globale delle attività che hanno costituito l'intero percorso formativo, sarà sottoposta per le valutazioni di competenza al Nucleo di valutazione.

Art.7

1. Qualunque sia l'ente proponente all'Università sono dovute:

- la tassa di iscrizione, pari al 5 % dell'ammontare della quota di partecipazione per ogni iscritto al corso e comunque non inferiore a 50 euro;

- un contributo generale, pari al 10% dell'ammontare della quota di partecipazione per ogni iscritto al corso.

Dette spettanze includono per i corsisti la copertura assicurativa contro gli infortuni in tutte le sedi di svolgimento delle attività formative, in quanto iscritti a corsi dell'Università di Messina.

2. Qualora l'istituzione di un corso coinvolga enti esterni all'Università di Messina, l'utilizzo di strutture e strumentazioni dell'Ateneo dovrà essere regolato da apposite convenzioni.

Art. 8 – Compensi e spese di funzionamento

1. Nel piano finanziario di cui all'art. 5, comma 2, lettera i), viene indicata la previsione dell'importo degli emolumenti per i componenti il comitato tecnico- scientifico, i docenti, unitamente a quelli da riservare ad eventuali collaboratori esterni, ai tutori, all'eventuale delegato di cui all'art. 6 comma 6, al personale tecnico e amministrativo e delle spese concernenti il funzionamento del corso. Il piano finanziario in ogni caso deve assicurare il pareggio finanziario tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 7 per le somme da versare all'Università di Messina.
2. Il comitato tecnico-scientifico, tenuto conto delle somme effettivamente disponibili, può riformulare il piano finanziario.
3. I compensi, i rimborsi e qualsiasi altra spesa concernente il funzionamento del corso devono essere deliberati dal comitato tecnico-scientifico
4. I pagamenti vengono effettuati dall'ufficio di segreteria amministrativa su visto del direttore.

Art. 9 - Attestati rilasciati

1. Il Direttore del corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite.

TITOLO III – CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Art. 10 - Finalità

1. In attuazione dell'art. 3, comma 9, del D. M. 270/2004 e degli art. 20 e 26 del Regolamento didattico dell'Università di Messina, l'Ateneo promuove corsi di formazione superiore, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di *Master* universitario di primo o di secondo livello.
2. I corsi di *Master* (in seguito denominati: "corsi") sono volti a fornire specifiche conoscenze ed approfondimenti culturali in settori e problematiche ad alto profilo professionale, per un raccordo ottimale con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali.
3. Può conseguire il titolo di *Master* universitario di primo livello chi abbia già conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Può conseguire il titolo di *Master* universitario di secondo livello chi abbia già conseguito una laurea specialistica o magistrale, o una laurea dell'ordinamento precedente

al Decreto MURST 509/1999 o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

4. Di norma un corso di *Master* universitario ha la durata di dodici mesi salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilirne una maggiore durata.. Per conseguire il titolo di *Master* universitario il corsista deve avere acquisito almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).

5. I corsi per il conseguimento di *Master* sono comprensivi di attività didattica tradizionale e di altre forme di addestramento, di studio guidato, di ricerca e di didattica interattiva di livello adeguato, per un numero di ore di apprendimento assistito complessivamente non inferiore a 400 per anno. A dette attività deve necessariamente aggiungersi, proprio per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio (*stage*) funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi del corso. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso per *Master* è obbligatoria. La tolleranza delle assenze è indicata nel bando e, comunque, non può essere superiore al 20% del numero di ore di frequenza annue previsto. All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio individuale, corrispondono 60 CFU per anno di corso. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinato a verifiche periodiche e finali di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.. Il conseguimento del *Master* universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio (*stage*). Il piano didattico-formativo di ciascun master specificherà il numero e le modalità di svolgimento di dette prove.

Art. 11 - Istituzione e attivazione

1. I corsi possono essere istituiti su proposta delle facoltà, dei dipartimenti e centri interdipartimentali singolarmente o per aggregazioni sia interne all'Ateneo sia, a seguito di apposite convenzioni o accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in collaborazione con altre università, scuole superiori universitarie, istituzioni di ricerca italiane o estere. La proposta di attivazione di master può essere anche avanzata da strutture didattico-scientifiche dell'ateneo congiuntamente a enti e soggetti esterni, con i quali venga preventivamente stipulata apposita convenzione.

2. Le proposte di istituzione o di rinnovo dei corsi, previo parere del nucleo di valutazione, sono portate all'approvazione, per le rispettive competenze, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I corsi sono istituiti con decreto del rettore.

3. La proposta deve indicare:

a) gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;

b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché la tipologia e le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova o delle prove finali;

c) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;

d) le sedi di svolgimento delle attività di tirocinio (stage) con la relativa dichiarazione di impegno da parte delle istituzioni o degli enti ospitanti dette attività, unitamente alla specificazione della tipologia e delle modalità di svolgimento dell'attività formativa nelle varie sedi del tirocinio;

e) il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare il corso medesimo;

f) le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti; nel caso sia prevista una selezione per l'ammissione devono essere chiaramente indicata la natura della o delle prove e un programma con gli argomenti di massima, da riportare successivamente nel bando;

g) il numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 12;

h) l'articolazione del carico di docenza interna all'università e del carico di docenza esterna (quest'ultima non superiore al 50%, salvo che ricorrano motivate esigenze in favore di una diversa quota);

i) la struttura (facoltà, dipartimento, Centro interdipartimentale, soggetto esterno) a cui sarà affidata la gestione amministrativa e contabile del corso;

j) la consistenza organizzativa (persone di segreteria e incaricati del tutorato);

k)) il piano finanziario che preveda le fonti di finanziamento, con l'indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi suddivisi per tipologia e dei compensi per il personale che partecipa alle attività del corso;

l) eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;

m) nel caso di contributi di enti pubblici e privati, la certificazione degli impegni da essi assunti;

n) eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni;

o) modalità di realizzazione dell'attività di accompagnamento dei corsisti.

4. Le proposte di attivazione e di rinnovo dei Master devono pervenire esclusivamente all'Ufficio Master dell'Università di Messina entro le date del 30 marzo, per i corsi il cui inizio è previsto entro i primi sei mesi dell'anno accademico successivo, e del 30 ottobre per i corsi il cui inizio è previsto entro i secondi sei mesi dell'anno accademico successivo. Gli uffici preposti provvederanno all'istruzione della richieste di attivazione o di rinnovo da sottoporre agli organi accademici competenti.

5. Nel caso di rinnovo di un corso di *Master*, *alla relativa proposta deve essere allegata* la rendicontazione delle attività svolte di cui al comma 6 del successivo art. 13, insieme al parere espresso in merito dal nucleo di valutazione.

6. I bandi dei master sono pubblicizzati sul sito WEB dell'Ateneo esclusivamente a cura dell'Ufficio Master. Successivamente alla pubblicizzazione sul sito WEB dell'Ateneo l'ente proponente potrà pubblicizzare il bando e tutto ciò che attiene allo svolgimento del master anche su siti propri.

Art. 12 - Organi

1. Sono organi del *Master* il direttore, il comitato tecnico-scientifico e un ufficio di segreteria amministrativa. Se necessario il *Master* può avvalersi dell'opera di tutori.
2. Il direttore deve essere un docente di ruolo a tempo pieno dell'Università di Messina collegato per competenza alle finalità del *Master*. Il direttore è nominato dal Rettore su proposta motivata degli enti universitari proponenti.
3. Il comitato tecnico-scientifico, oltre che dal direttore, è composto al massimo da sei docenti o esperti, di comprovata competenza professionale o scientifica (la competenza degli studiosi o esperti deve essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali). Il comitato tecnico-scientifico è nominato dagli enti universitari proponenti, con delibera motivata. La maggioranza dei componenti il comitato tecnico scientifico deve essere costituita da docenti di ruolo dell'Università di Messina. Qualora, sulla base di appositi accordi o convenzioni, il corso sia organizzato in collaborazione con altre università, scuole superiori universitarie, istituzioni di ricerca, enti o soggetti esterni, il numero complessivo dei componenti il comitato tecnico scientifico e la quota riservata all'Università di Messina sono determinati di volta in volta.
4. Il direttore, previa approvazione del comitato tecnico-scientifico, può nominare un delegato con compiti specifici di coordinamento di attività attinenti al corso.
5. Gli enti universitari proponenti devono indicare una struttura dell'Ateneo dotata di autonomia gestionale-contabile in grado di garantire un ufficio di segreteria amministrativa per il funzionamento del master. L'ufficio di segreteria amministrativa può essere affidato ad un soggetto esterno solo se questo è ente co-proponente.
6. I Tutori sono nominati dal comitato tecnico-scientifico e devono possedere specifica qualificazione in relazione agli orientamenti didattico-scientifici del *Master*. Le attività di tutorato si configurano come attività formative strettamente connesse all'attività didattica propriamente detta, e devono seguire le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e del Direttore del Master.

Art. 13 - Compiti

1. Il direttore del *Master* presiede il comitato tecnico-scientifico. Ha il potere di indirizzo e coordinamento del *Master*, sovrintende all'attività didattico-scientifica del *Master* ed al suo concreto svolgimento.
2. Il comitato tecnico-scientifico ha le funzioni di designare, di concerto con il Direttore del *Master*, i docenti e di individuare le attività didattiche e formative più idonee a realizzare le finalità del *Master*. Pertanto ha il compito di organizzare il piano didattico-scientifico e le modalità di valutazioni periodiche e finali dell'apprendimento dei corsisti, indicando esplicitamente gli insegnamenti che saranno impartiti, le relative ore di didattica frontale e i docenti. Ha il compito di effettuare eventuali selezioni e valutazioni dei partecipanti proponendo al Direttore, qualora lo ritenga necessario, la nomina di un'apposita commissione. Organizza una attività di monitoraggio in itinere ed ex post per valutare l'efficacia e la qualità dell'offerta formativa. L'attività di

monitoraggio deve prevedere anche una diretta valutazione da parte dei corsisti. Attua lo svolgimento di un'attività di accompagnamento dei corsisti di cui all'art. 11, comma 3, lettera o). Al comitato tecnico-scientifico compete il piano finanziario di cui all'art.11, comma 3, lettera k).

3. La segreteria amministrativa cura il funzionamento del master sotto il profilo amministrativo-contabile.

4. Il direttore deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio Master della data di inizio delle attività del corso e delle generalità degli iscritti al medesimo. Il direttore deve comunicare all'ufficio Master eventuali abbandoni degli iscritti al corso. Il direttore deve trasmettere in tempo utile alla direzione amministrativa dell'Università di Messina le generalità degli iscritti al corso con la richiesta della copertura assicurativa dei corsisti contro gli infortuni in tutte le sedi di svolgimento delle attività formative.

5. I Tutori hanno il compito di:

- orientare ed assistere i corsisti lungo tutto il corso degli studi;
- rendere i corsisti attivamente partecipi del processo formativo;
- rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

6. Al termine del corso, il Direttore presenta all'Ufficio Master e, per conoscenza, al Rettore una relazione, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico, previa approvazione del Comitato tecnico scientifico. Tale relazione, comprensiva anche l'attività di monitoraggio sull'efficacia globale delle attività che hanno costituito l'intero percorso formativo, sarà sottoposta per le valutazioni di competenza al Nucleo di valutazione, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. Sarà cura del comitato tecnico scientifico e del direttore garantire per almeno due anni dalla conclusione del master un'attività di monitoraggio sulla ricaduta occupazionale del corso stesso. I risultati di detta attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Ufficio Master dell'Ateneo.

8. A conclusione del ciclo didattico, l'Università degli Studi di Messina rilascia il titolo di *Master* universitario, di I o II livello, a firma del Rettore, del Direttore amministrativo e del Direttore del *Master*. L'iter di rilascio é quello previsto per i titoli di studio post-laurea. Il Direttore del *Master* provvederà a trasmettere all'Ufficio Master ed all'Ufficio Rilascio Titoli Accademici dell'Università di Messina copia del verbale relativo al risultato conseguito da ciascun corsista al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo. Successivamente l'Ufficio Rilascio Titoli Accademici provvederà alla preparazione delle pergamene.

Art. 14

1. Qualunque sia l'ente proponente all'Università sono dovute:

- la tassa di iscrizione, pari al 5 % dell'ammontare della quota di partecipazione per ogni iscritto al corso e comunque non inferiore a 100 euro;

- un contributo generale, pari al 10% dell'ammontare della quota di partecipazione per ogni iscritto al corso.

Dette spettanze includono per i corsisti la copertura assicurativa contro gli infortuni in tutte le sedi di svolgimento delle attività formative, in quanto iscritti a corsi dell'Università di Messina.

2. Qualora l'istituzione di un corso coinvolga enti esterni all'Università di Messina, l'utilizzo di strutture e strumentazioni dell'Ateneo dovrà essere regolato da apposite convenzioni.

Art. 15 – Compensi e spese di funzionamento

1. Nel piano finanziario di cui all'art. 11, comma 3, viene indicata la previsione dell'importo degli emolumenti per i componenti il comitato tecnico- scientifico, i docenti, unitamente a quelli da riservare ad eventuali collaboratori esterni, ai tutori, all'eventuale delegato di cui all'art. 12 comma 4, al personale tecnico e amministrativo e delle spese concernenti il funzionamento del corso. Il piano finanziario in ogni caso deve assicurare il pareggio finanziario tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 14 per le somme da versare all'Università di Messina, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive anche in termini di personale docente e tecnico-amministrativo ed anche in termini di attrezzature e di spazi.
2. Il comitato tecnico-scientifico, tenuto conto delle somme effettivamente disponibili, può riformulare il piano finanziario.
3. I compensi, i rimborsi e qualsiasi altra spesa concernente il funzionamento del corso devono essere deliberati dal comitato tecnico-scientifico
4. I pagamenti vengono effettuati dall'ufficio di segreteria amministrativa su visto del direttore.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

1. Il funzionamento dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, dei master di primo e di secondo livello istituiti dall'ateneo sulla base di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, è regolato dalle specifiche convenzioni.

Art. 17

1. Gli iscritti a corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, a corsi di master di primo e di secondo livello istituiti dall'ateneo sono equiparati agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Messina.

Art. 18

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo.